

Comunicazione della Commissione agli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine

(97/C 281/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. *Introduzione*

1.1. Gli Stati membri persistono nella loro politica di sostegno alla propria industria esportatrice. Sul totale degli aiuti concessi dagli Stati membri all'industria manifatturiera, nel periodo 1992-1994, circa il 7 % è stato destinato al sostegno delle esportazioni, soprattutto sotto forma di condizioni favorevoli per i crediti all'esportazione e la relativa copertura assicurativa ⁽¹⁾.

1.2. Le sovvenzioni all'esportazione incidono direttamente sulla concorrenza nel mercato tra potenziali fornitori rivali di beni e servizi. Riconoscendone gli effetti perniciosi, la Commissione, in quanto custode dell'osservanza delle regole di concorrenza del trattato CE, ha sempre severamente condannato tali sovvenzioni negli scambi intracomunitari ⁽²⁾. Tuttavia, anche se il sostegno concesso dagli Stati membri alle proprie esportazioni extracomunitarie può incidere anche sulla concorrenza all'interno della Comunità ⁽³⁾, la Commissione si è astenuta dall'intervenire sistematicamente su questa attività in forza delle norme del trattato CE sugli aiuti di Stato, vale a dire gli articoli 92, 93 e 94, e ciò per diversi motivi. In primo luogo, a disciplinare in parte questa materia sono le disposizioni del trattato CE relative agli scambi con i paesi terzi (articoli 112 e 113) e l'articolo 112 prevede del resto l'armonizzazione dei regimi di aiuti all'esportazione. In secondo luogo, ad essere influenzata dall'erogazione di aiuti all'esportazione verso i paesi terzi non è solo la concorrenza all'interno della Comunità, ma anche la competitività degli esportatori comunitari rispetto alle controparti commerciali della Comunità che erogano aiuti

analoghi. Infine, sono stati realizzati progressi in materia di controllo degli aiuti in base alle disposizioni del trattato relative agli scambi commerciali e in sede OCSE e OMC.

1.3. Se la Commissione si è finora astenuta dall'esercitare i poteri in materia di controllo degli aiuti di Stato di cui dispone nel settore delle esportazioni e dell'assicurazione del credito all'esportazione, i lavori svolti dal gruppo «Credito all'esportazione» del Consiglio ⁽⁴⁾ e i processi intentati davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee ⁽⁵⁾ hanno dimostrato che perlomeno in un settore, quello dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine, l'esistenza o la minaccia di distorsioni della concorrenza nella Comunità possono giustificare un intervento della Commissione in forza delle norme sugli aiuti di Stato, senza attendere la realizzazione di progressi su altri fronti. Le distorsioni di concorrenza possono verificarsi non solo tra esportatori in diversi Stati membri nel commercio all'interno e all'esterno della Comunità, ma anche tra assicuratori del credito all'esportazione che offrono i propri servizi nella Comunità.

1.4. La presente comunicazione intende eliminare le suddette distorsioni dovute agli aiuti di Stato in quel settore dell'assicurazione del credito all'esportazione in cui esiste concorrenza tra assicuratori pubblici, o che beneficiano del sostegno pubblico, e assicuratori privati. Questo settore commerciale riguarda l'assicurazione dei rischi di credito all'esportazione a breve termine nel commercio all'interno della Comunità e con numerosi paesi terzi. Tali rischi sono definiti «assicurabili sul mercato» e saranno specificati al punto 2. La definizione comprende attualmente solo i rischi detti «commerciali» in opposizione a quelli «politici», nel commercio all'interno della Comunità e con la maggior parte dei paesi membri dell'OCSE, elencati in allegato. Se è vero che gli Stati membri si sono impegnati in misura considerevole per eliminare gli aiuti dal settore commerciale dell'assicurazione del credito all'esporta-

⁽¹⁾ Fonte: Quinto censimento degli aiuti di Stato nella Comunità europea, Commissione CE, 1997, pag. 20. Dal 1992 questa percentuale si è probabilmente ridotta per via dei tagli ai crediti sovvenzionati all'esportazione concordati nel «pacchetto» di Helsinki.

⁽²⁾ Nella Settima relazione sulla politica di concorrenza (1997), punto 242, la Commissione ha dichiarato che gli aiuti all'esportazione negli scambi intracomunitari «non sono atti ad ottenere alcuna deroga, indipendentemente dalla loro intensità, forma, valutazione o finalità».

⁽³⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 21 marzo 1990 nella causa C-142/87 Belgio/Commissione, Racc. 1990, pag. I-959; cfr. anche sentenza del 9 agosto 1994 nella causa C-44/93, Assurances de Crédit/OND e Belgio, Racc. 1994, pag. I-3829, punto 30.

⁽⁴⁾ «L'assurance crédit et le marché unique 1992 (court terme)», rapport présenté au groupe de coordination, Rapporteur: Ph. Callut.

⁽⁵⁾ Cfr. sentenze della Corte di giustizia del 18 aprile 1991 nella causa C-63/89, Assurances du Crédit e Cobac/Consiglio e Commissione, Racc. 1991, pag. I-1799, e nella causa C-44/93, vedi nota n. 3.

zione, in previsione di un intervento comunitario, il mercato unico richiede comunque l'adozione di misure di salvaguardia per assicurare in ogni caso parità di condizioni di partenza.

La presente comunicazione non tratterà il problema dell'assicurazione dei rischi del credito all'esportazione a medio e lungo termine, che attualmente sono in gran parte non assicurabili sul mercato. In questo campo i fattori che hanno indotto la Commissione ad astenersi dal ricorrere in misura significativa ai propri poteri di controllo degli aiuti di Stato rendono tuttora sconsigliabile un tale tipo d'intervento. Si tenta invece di armonizzare le condizioni dell'assicurazione del credito all'esportazione, in particolare i premi e la politica di copertura per paese, tenendo debitamente conto dei programmi esistenti nei paesi terzi così da non compromettere la competitività degli esportatori comunitari.

1.5. Il punto 2 della presente comunicazione descrive la struttura del mercato dell'assicurazione del credito all'esportazione distinguendo fra il settore commerciale o di mercato, in cui agiscono gli assicuratori privati e che è oggetto della presente comunicazione, e il settore non di mercato. Il punto 3 elenca i più importanti fattori che possono alterare le condizioni di concorrenza tra gli assicuratori privati del credito all'esportazione e quelli pubblici o beneficiari del sostegno pubblico e spiega perché e in quale misura si applicano gli articoli del trattato CE che riguardano gli aiuti di Stato. Infine, nel punto 4, la Commissione spiega quali misure considera necessarie per eliminare dal settore di mercato qualsiasi residuo di aiuto di Stato nelle forme elencate nel punto 3 e invita gli Stati membri ad intervenire all'occorrenza in tal senso a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato.

2. *Settori di mercato e non di mercato nell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine*

2.1. La menzionata relazione del gruppo «credito all'esportazione» del Consiglio (in prosieguo «la relazione»), le denunce presentate da assicuratori privati del ramo e le cause intentate presso la Corte di giustizia delle Comunità europee hanno dimostrato che in alcuni Stati membri le stesse agenzie di credito all'esportazione «ufficiali», che assicurano i rischi a medio e lungo termine degli esportatori per conto dello Stato o con la sua garanzia (*), agiscono anche

per conto o con la garanzia dello Stato in parti del mercato delle assicurazioni del credito all'esportazione a breve termine, in cui si trovano in concorrenza con assicuratori privati che non hanno alcun legame di questo genere con lo Stato. Le agenzie «ufficiali» in questione possono far parte dell'amministrazione pubblica, essere imprese statali o sotto controllo statale o imprese interamente di proprietà e sotto il controllo di privati. Ai fini della presente comunicazione, tali agenzie sono denominate «assicuratori del credito all'esportazione pubblici o che beneficiano del sostegno pubblico». Oltre alle agenzie «ufficiali» che svolgono la propria attività sia a medio e lungo che a breve termine, esistono anche assicuratori di proprietà e sotto il controllo di privati che offrono unicamente assicurazioni a breve termine e che sono spesso sostenuti dal governo mediante garanzie o formule di riassicurazione equivalenti per alcune parti delle loro attività. Anche questi assicuratori vanno pertanto classificati nella categoria «pubblici o che beneficiano del sostegno pubblico». Invece gli assicuratori attivi principalmente o esclusivamente a breve termine, e che non agiscono per conto o con la garanzia (?) dello Stato per nessun ramo della propria attività, sono definiti «assicuratori privati del credito all'esportazione».

La relazione ha dimostrato che, quando gli assicuratori del credito all'esportazione pubblici o che beneficiano del sostegno pubblico agiscono per conto o con la garanzia dello Stato su parti del mercato a breve termine in cui si trovano in concorrenza con gli assicuratori privati, beneficiano di certi vantaggi finanziari che potrebbero costituire distorsioni di concorrenza rispetto agli assicuratori privati. In nessun paese gli assicuratori pubblici o che beneficiano di sostegno pubblico detengono un monopolio per la copertura a breve termine.

Una delle aree più problematiche fra quelle esaminate dalla relazione è costituita dalla riassicurazione offerta direttamente o indirettamente dallo Stato. La relazione ha equiparato alle sovvenzioni certe formule riassicurative che offrono una copertura del 100 % e sono equivalenti alle garanzie. Oggi si ammette che anche gli strumenti di riassicurazione con cui lo Stato partecipa ad un accordo di riassicurazione del settore privato o lo completa possono conferire agli assicuratori che ne beneficiano un vantaggio rispetto agli assicuratori privati che non ricevono tale copertura, falsando così la concorrenza.

2.2. Malgrado i recenti progressi compiuti (in cui gli assicuratori pubblici o che beneficiano del sostegno

(*) In alcuni casi, come nei Paesi Bassi, la copertura a medio e lungo termine viene ottenuta non tramite una garanzia, ma nel quadro di un sistema globale di riassicurazione con lo Stato.

(?) O con formule di riassicurazione equivalenti.

pubblico mostrano sempre più tendenza a scorporare il proprio portafoglio a breve, trasferendolo a società separate, oppure a separare la contabilità), si è sottolineata nei punti precedenti la necessità di interventi destinati ad instaurare l'auspicata parità di condizioni. Il primo compito consiste nell'identificare il settore in cui esiste un mercato concorrenziale. Il criterio decisivo utilizzato dalla relazione per distinguere il settore di mercato è rappresentato dalla disponibilità della riassicurazione privata in generale, e non solo per casi singoli. È risultato che la risposta è generalmente positiva per quanto riguarda i rischi commerciali sugli acquirenti non pubblici, ma che per i rischi politici (compresi i rischi sugli acquirenti pubblici, i rischi connessi ai trasferimenti di valuta e i rischi di catastrofi non commerciali) la capacità disponibile è finora inadeguata a far sì che la copertura di tali rischi possa essere chiaramente considerata un'attività di mercato. In base ad un'analisi del mercato della riassicurazione privata basata su tre criteri costituiti dalla durata, dal settore geografico e dalla natura del rischio assicurato, la relazione considera rischi «assicurabili sul mercato» i rischi di natura commerciale, con una durata di credito di solito di tre anni al massimo per le esportazioni a livello mondiale.

2.3. Dalle osservazioni successivamente presentate da Stati membri, associazioni di imprese e assicuratori è emerso che, in linea generale, questa definizione è troppo ampia. La maggior parte degli autori di dette osservazioni concorda con la relazione nel ritenere che i rischi politici vadano esclusi perché il mercato della riassicurazione privata non è abbastanza vasto, e preferirebbe una durata massima di due anni per i rischi commerciali. Sembra inoltre che sia molto difficile riassicurare sul mercato privato il rischio commerciale di inadempimento protratto di paesi non OCSE.

2.4. Dati gli stretti legami tra inadempimento protratto e insolvenza (il rischio di inadempimento protratto è tale da trasformarsi facilmente in rischio di insolvenza) e la conseguente necessità di classificare entrambi i rischi nella stessa categoria (assicurabili o non assicurabili sul mercato), prudenza vuole che si escludano per il momento tutti i rischi commerciali sui paesi non OCSE dalla definizione dei rischi assicurabili sul mercato e dall'ambito di applicazione della presente comunicazione. Risulta infine che sussistono tuttora difficoltà per la riassicurazione privata dei rischi commerciali per alcuni paesi OCSE.

2.5. Tenuto conto di quanto precede, ai fini della presente comunicazione si definiscono come «rischi assicurabili sul mercato» i rischi commerciali inerenti a

debitori non pubblici⁽⁸⁾ stabiliti nei paesi elencati in allegato. Per questi rischi la durata massima (comprendente il periodo di fabbricazione più la durata del credito con la normale decorrenza Unione di Berna e le normali condizioni di credito) è inferiore a due anni.

Tutti gli altri [rischi politici, rischi di catastrofe⁽⁹⁾ e rischi commerciali inerenti ad acquirenti pubblici e ai paesi non elencati in allegato] sono considerati non ancora assicurabili sul mercato.

Ai fini della presente comunicazione, i «rischi commerciali» sono così definiti:

- rifiuto immotivato del debitore di adempiere il contratto, cioè la decisione arbitraria di un debitore non pubblico di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione senza motivo legittimo;
- rifiuto arbitrario del debitore non pubblico di accettare i beni oggetto del contratto senza motivo legittimo;
- insolvenza del debitore non pubblico o del suo garante;
- inesecuzione da parte del debitore non pubblico o di un garante di un'obbligazione pecuniaria derivante dal contratto, ossia inadempimento protratto.

2.6. La capacità del mercato della riassicurazione privata varia e, quindi, anche la definizione dei rischi assicurabili sul mercato non è immutabile e può modificarsi nel tempo; per esempio, potrebbe essere estesa anche ai rischi politici. La Commissione dovrà quindi riesaminare periodicamente (cioè almeno una volta all'anno) tale definizione e intende farlo consultando gli Stati membri e le altre parti interessate⁽¹⁰⁾. Le modifiche della definizione eventual-

⁽⁸⁾ O a garanti non pubblici. Un debitore o garante pubblico è un debitore o garante che, in una forma o nell'altra, rappresenta l'autorità pubblica e non può essere dichiarato insolvente in virtù di procedimenti amministrativi o giudiziari. Ai fini della presente comunicazione, le imprese pubbliche o sotto controllo pubblico con sede nei paesi elencati in allegato fra i «paesi con rischi assicurabili sul mercato» e soggette alle normali disposizioni di diritto societario privato sono considerate debitori/garanti non pubblici.

⁽⁹⁾ Guerra, rivoluzione, calamità naturali, incidenti nucleari, ecc., esclusi i cosiddetti «rischi di catastrofe commerciale» (accumulazione catastrofiche delle perdite su singoli paesi o acquirenti) che possono essere coperti da una riassicurazione sull'eccesso di perdite e costituiscono rischi commerciali.

⁽¹⁰⁾ La Commissione solleciterà l'assistenza del Consiglio (ad esempio del Gruppo credito all'esportazione).

mente necessarie dovranno tener conto dell'ambito di applicazione della normativa comunitaria relativa all'assicurazione dei crediti all'esportazione, al fine di evitare casi di conflitto o di incertezza del diritto.

3. *Fattori atti a provocare distorsioni della concorrenza tra assicuratori privati e assicuratori pubblici o che beneficino del sostegno pubblico nel ramo del credito all'esportazione*

3.1. I fattori che potrebbero provocare distorsioni della concorrenza a favore degli assicuratori del ramo del credito all'esportazione, pubblici o che beneficino di sostegno pubblico, per quanto riguarda i rischi assicurabili sul mercato, comprendono (¹¹):

— garanzie de iure o de facto dello Stato per i finanziamenti e le perdite. Tali garanzie danno modo all'assicuratore di accedere a finanziamenti a tassi d'interesse inferiori a quelli normali di mercato o gli permettono comunque di avere accesso a finanziamenti. Essi eliminano inoltre la necessità per gli assicuratori di riassicurarsi sul mercato privato;

— qualsiasi differenza, rispetto agli assicuratori privati, nell'obbligo di detenere riserve adeguate. Va osservato che, quando la direttiva 73/239/CEE del Consiglio (¹²) è stata modificata dalla direttiva 87/343/CEE (¹³) era inteso che l'esclusione delle attività di assicurazione del credito all'esportazione effettuate per conto o con la garanzia dello Stato [articolo 2, paragrafo 2, lettera d) della direttiva originaria] non si applicasse alle attività assicurative nel settore dei rischi commerciali a breve termine svolte dagli assicuratori pubblici o a sostegno pubblico per proprio conto e senza la garanzia dello Stato (¹⁴). Ne consegue che, al fine di assicurare

i rischi commerciali a breve termine, gli assicuratori pubblici o che beneficino del sostegno pubblico devono detenere fondi propri per un determinato importo (margine di solvibilità, compreso il fondo di garanzia) e prevedere accantonamenti tecnici (in particolare una riserva di compensazione) e aver previamente ricevuto l'autorizzazione di cui agli articoli 6 e seguenti della direttiva 73/239/CEE;

— sgravi o esenzioni dalle imposte normalmente dovute (quali le imposte sulle società e le imposte gravanti sulle polizze assicurative);

— erogazione di aiuti o conferimento di capitali da parte dello Stato. Per quanto riguarda quest'ultimo punto va rispettato il principio il quale, a meno che lo Stato non agisca come agirebbe un investitore privato in economia di mercato, gli apporti di capitale comportano elementi di aiuto di Stato (¹⁵); prestazione da parte dello Stato di servizi in natura quali l'accesso e l'utilizzazione delle infrastrutture pubbliche, servizi sociali o informazioni privilegiate (ad esempio le informazioni sui debitori raccolte dalle ambasciate) a condizioni che non riflettono i costi relativi; e la riassicurazione operata dallo Stato, direttamente o indirettamente tramite un altro assicuratore del credito all'esportazione pubblico o beneficiario di sostegno pubblico, a condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato riassicurativo privato, il che ha come conseguenza una riassicurazione a prezzi eccessivamente bassi o la creazione artificiale di capacità che non sarebbero disponibili sul mercato privato.

3.2. I tipi di trattamento di cui al punto 3.1 conferiscono o possono conferire agli assicuratori del credito all'esportazione che ne sono beneficiari un vantaggio finanziario rispetto ad altri assicuratori. I vantaggi concessi a determinate imprese falsano la concorrenza e costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato.

La suddetta disposizione si applica a tutte le misure che conferiscono un vantaggio finanziario o economico a talune imprese o prodotti e che comportano un onere o una perdita effettiva o potenziale a carico delle finanze pubbliche, mentre in contropartita

(¹¹) Il fatto che un assicuratore pubblico o che beneficia di sostegno pubblico subordini l'assicurazione di rischi non assicurabili sul mercato all'accettazione di una copertura per i rischi assicurabili sul mercato potrebbe configurarsi come una violazione dell'articolo 86 del trattato CE. Una tale prassi potrebbe sia essere oggetto di un procedimento da parte della Commissione, sia essere impugnata davanti all'autorità giudiziaria o davanti alle autorità nazionali garanti della concorrenza.

(¹²) Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3).

(¹³) Direttiva 87/343/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, che modifica la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 185 del 4. 7. 1987, pag. 72).

(¹⁴) Cfr. sentenza della Corte di giustizia nella causa C 63/89, vedi nota n. 5 (punto 22 della motivazione).

(¹⁵) Cfr. comunicazione della Commissione agli Stati membri relativa alla partecipazione delle autorità pubbliche nei capitali delle imprese (Bollettino CE 9-1984) e la comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE alle imprese pubbliche del settore manifatturiero (GU C 307 del 13. 11. 1993, pag. 3).

il beneficiario interessato non è tenuto ad alcuna prestazione o soltanto ad una prestazione modesta, sempreché dette misure incidano sugli scambi tra Stati membri e, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza ⁽¹⁶⁾.

I vantaggi finanziari elencati al punto 3.1, per i rischi assicurabili sul mercato definiti al punto 2.5, incidono sugli scambi intracomunitari di servizi e si traducono, inoltre, in differenze fra le coperture assicurative offerte per i rischi assicurabili sul mercato nei diversi Stati membri, alterando pertanto le condizioni di concorrenza tra le imprese di detti Stati, con ripercussioni indirette sugli scambi intracomunitari indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni intra- o extracomunitarie ⁽¹⁷⁾. Le deroghe di cui all'articolo 92 del trattato CE non si applicano agli aiuti concessi per la copertura dei rischi assicurabili sul mercato. Gli effetti distorsivi di siffatti aiuti nella Comunità superano l'eventuale interesse nazionale o comunitario al sostegno alle esportazioni. Tale posizione ha trovato conferma nella sentenza della Corte di giustizia nella causa C-63/89, che riguardava direttamente il problema cui si riferisce la presente comunicazione. La Corte ha concluso che, anche se la direttiva relativa ad una parziale armonizzazione delle riserve di compensazione delle imprese di assicurazione, che esentava le operazioni di assicurazione del credito all'esportazione per conto o con la garanzia dello Stato, non era illegittima, i fattori atti a provocare distorsioni della concorrenza tra gli assicuratori del credito all'esportazione privati e pubblici o che beneficiano del sostegno pubblico potevano giustificare «l'esperimento dei rimedi giuridici apprestati per sanzionare l'inosservanza» dell'articolo 92 ⁽¹⁸⁾. Nella sentenza nella causa C-44/93 la Corte ha dichiarato che i vantaggi in questione costituivano aiuti di Stato ed

ha confermato che la Commissione sarebbe potuta intervenire per imporne la soppressione ⁽¹⁹⁾.

4. *Misure necessarie per eliminare le distorsioni di concorrenza nel campo dell'assicurazione dei crediti all'esportazione a breve termine in materia di rischi assicurabili sul mercato*

4.1. Gli aiuti di Stato nelle forme elencate al punto 3.1, di cui beneficiano gli assicuratori del credito all'esportazione pubblici o a sostegno pubblico per i rischi assicurabili sul mercato definiti al punto 2.5, possono provocare distorsioni della concorrenza e non possono quindi essere ammessi al beneficio delle deroghe previste dalle disposizioni del trattato CE sugli aiuti di Stato.

4.2. In applicazione dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE, gli Stati membri sono pertanto invitati a modificare all'occorrenza i loro regimi di assicurazione crediti all'esportazione per i rischi assicurabili sul mercato, in modo tale che la concessione di aiuti di Stato, nelle forme qui di seguito citate, agli assicuratori pubblici o che beneficiano di sostegno pubblico per tali rischi abbia termine entro un anno dalla pubblicazione della presente comunicazione:

- a) garanzie di Stato per finanziamenti o perdite;
- b) esenzione dall'obbligo di costituire riserve adeguate e dagli altri obblighi di cui al secondo trattino del punto 3.1.;
- c) sgravio o esenzione da imposte o altri tributi normalmente dovuti;
- d) conferimenti di capitale o altre forme di finanziamento in casi in cui un investitore privato che operi alle normali condizioni di mercato non investirebbe nell'impresa o a condizioni che un investitore privato non accetterebbe;
- e) servizi in natura messi a disposizione dallo Stato, come l'accesso e il ricorso all'infrastruttura e ai servizi dello Stato o ad informazioni privilegiate (ad esempio le informazioni sui debitori raccolte dalle ambasciate), a condizioni che non ne riflettano il costo;

⁽¹⁶⁾ Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 23 febbraio 1961, causa 30/59, Steenkolenmijnen/Alta autorità, Racc. 1961, pag. 1, 19; sentenza del 2 luglio 1974, causa 173/73 Italia/Commissione, Racc. 1974, pag. 709 e seguenti; sentenza del 17 settembre 1980, causa 730/79 Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671 e seguenti.

⁽¹⁷⁾ Nella sentenza pronunciata nella causa C-142/87 Belgio/Commissione (cfr. nota 3), la Corte ha dichiarato che non soltanto gli aiuti alle esportazioni intracomunitarie, ma anche gli aiuti alle esportazioni extracomunitarie possono incidere sugli scambi intracomunitari. In effetti, in entrambi i tipi di operazioni la copertura è garantita da assicuratori del credito all'esportazione cosicché in entrambi i casi gli aiuti possono avere effetti sugli scambi intracomunitari.

⁽¹⁸⁾ Sentenza del 18 aprile 1991 nella causa C-63/89, Racc. 1991, pag. I-1799, 1849 (punto 24 della motivazione). Nelle sue conclusioni nella causa citata, l'avvocato generale Tesauro ha sostenuto che, quando esiste concorrenza tra gli assicuratori privati e pubblici (o a sostegno pubblico) operanti nel settore del credito all'esportazione, è «quanto mai dubbio che gli Stati possano legittimamente offrire copertura finanziaria agli operatori pubblici. Un simile intervento infatti potrebbe risultare incompatibile con le regole sugli aiuti pubblici», Racc. 1991, pag. I-1835 (punto 15).

⁽¹⁹⁾ Sentenza nella causa C-44/93, vedi nota 3, in particolare il punto 34 della motivazione.

- f) riassicurazione del credito all'esportazione operata da parte dello Stato, direttamente o indirettamente tramite un altro assicuratore pubblico o a sostegno pubblico, o condizioni più favorevoli di quelle offerte dal mercato riassicurativo privato, per effetto dell'erogazione al riassicuratore di aiuti di Stato in una qualsiasi delle forme elencate ai trattini precedenti, con la conseguenza o di riassicurare ad un prezzo eccessivamente basso, o di creare artificialmente capacità che non sarebbero disponibili sul mercato privato.

Tuttavia, in attesa dell'esito del riesame summenzionato, restano autorizzabili in via provvisoria i dispositivi complementari in vigore in materia di riassicurazione di Stato, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- la riassicurazione di Stato rappresenta un elemento minoritario nella copertura riassicurativa generale dell'assicuratore;
- quando gli accordi di riassicurazione stipulati dall'assicuratore conglobano rischi assicurabili e non assicurabili sul mercato, e qualsiasi forma di riassicurazione dello Stato risulta pertanto inevitabilmente connessa al rischio assicurabile sul mercato, il livello di riassicurazione dello Stato per i rischi assicurabili sul mercato non può essere superiore a quello che sarebbe stato disponibile presso il mercato riassicurativo privato se fosse stata chiesta la riassicurazione per tali rischi in forma isolata;
- la riassicurazione di Stato non ha l'effetto di consentire all'assicuratore di ottenere una copertura per singoli acquirenti al di là dei limiti fissati dai riassicuratori che partecipano al mercato privato;
- il premio per la riassicurazione di Stato riflette chiaramente il rischio, è calcolato mediante tecniche commerciali ed è perlomeno uguale al corrispondente tasso di mercato eventualmente esistente;
- la riassicurazione di Stato per i rischi assicurabili sul mercato è disponibile per tutti gli assicuratori del credito in grado di soddisfare i comuni requisiti prescritti.

- 4.3. Al fine di conformarsi con quanto indicato nel punto 4.2, gli assicuratori del credito all'esportazione pubblici o beneficiari di sostegno pubblico dovranno, come condizione minima, tenere un'amministrazione e una contabilità separate per la copertura, per conto o con la garanzia dello Stato, dei

rischi assicurabili e di quelli non assicurabili sul mercato, al fine di dimostrare di non beneficiare di aiuti di Stato nelle loro operazioni di assicurazione dei rischi assicurabili sul mercato. La contabilità relativa alle polizze stipulate dall'assicuratore per conto proprio dovrà essere conforme alle disposizioni della direttiva 91/674/CE del Consiglio ⁽²⁰⁾.

Inoltre gli Stati membri che offrano copertura riassicurativa ad un assicuratore del credito all'esportazione mediante partecipazione a convenzioni di riassicurazione del settore privato relative a rischi sia assicurabili che non assicurabili sul mercato dovranno dimostrare che il regime adottato non comporta aiuti di Stato ai sensi del punto 4.2, lettera f). A tal fine la Commissione, in stretto collegamento con gli Stati membri e a decorrere dalla pubblicazione della presente comunicazione, sottoporrà tale regime ad un controllo permanente sulla base di relazioni semestrali presentate dagli Stati membri interessati e procederà ad un riesame completo di tale regime entro la fine del 1998. Il riesame terrà conto di tutte le conoscenze ed esperienze nel frattempo acquisite sul funzionamento del mercato dell'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine e sull'intervento in esso degli Stati membri, ricavate dalle relazioni sull'esecuzione di cui al punto 4.5, dal primo dei riesami annuali da effettuarsi secondo il punto 4.6 e dalle eventuali notificazioni del ricorso alla clausola di salvaguardia di cui al punto 4.4. Qualora dall'esame risultasse che il regime adottato in uno Stato membro comporta aiuti di Stato, tale Stato membro sarà tenuto a porvi termine entro la fine del 1999.

- 4.4. Il principio secondo il quale l'assicurazione del credito all'esportazione per i rischi assicurabili sul mercato dev'essere fornita dagli assicuratori pubblici o che beneficiano di sostegno pubblico solo se a questi ultimi vengono ritirati i vantaggi finanziari di cui al punto 4.2 può essere oggetto di deroga nei casi seguenti.

In certi paesi la copertura per i rischi di credito all'esportazione assicurabili sul mercato può risultare temporaneamente indisponibile, per insufficiente capacità assicurativa o riassicurativa, presso gli assicuratori privati o presso gli assicuratori pubblici o a sostegno pubblico che agiscono per proprio conto. I rischi sono quindi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato.

In tali casi questi rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato possono essere assunti da un assicuratore pubblico o a sostegno pubblico e assicurati per conto o con la garanzia dello Stato.

⁽²⁰⁾ Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, sui conti annuali e i conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31. 12. 1991, pag. 7).

Nella misura del possibile, per tali rischi l'assicuratore allineerà i premi applicati sui tassi praticati altrove dagli assicuratori privati per lo stesso tipo di rischi.

Gli Stati membri che intendono ricorrere a tale clausola di salvaguardia dovranno notificare immediatamente alla Commissione la loro decisione in fase di progetto. La notificazione dovrà contenere una rassegna del mercato che dimostri l'indisponibilità della copertura dei rischi sul mercato dell'assicurazione privata, sulla base di una documentazione ottenuta da due grandi imprese private internazionali di assicurazione del credito all'esportazione, di buona rinomanza, e da un assicuratore nazionale, giustificando così l'uso della clausola di salvaguardia. La notificazione dovrà altresì contenere una descrizione delle condizioni che l'assicuratore del credito all'esportazione pubblico o con sostegno pubblico intende applicare per tali rischi.

Entro due mesi dal ricevimento della notificazione la Commissione valuterà se il ricorso alla clausola di salvaguardia sia conforme alle condizioni sopra specificate e compatibile con il trattato.

Se la Commissione ne accerta la conformità, la sua decisione sulla compatibilità è valida due anni a decorrere dalla data della decisione stessa, purché durante questo periodo non mutino le condizioni di mercato che hanno giustificato l'applicazione della clausola di salvaguardia.

Inoltre la Commissione, consultati gli altri Stati membri, può modificare le condizioni del ricorso alla clausola di salvaguardia e può ugualmente decidere di sospenderne l'applicazione o di sostituirla con un altro sistema appropriato.

4.5. La presente comunicazione si applicherà dal 1° gennaio 1998 per un periodo di cinque anni. Gli Stati membri sono invitati a segnalare alla Commissione, entro due mesi dalla notificazione della presente comunicazione, se accettano le sue raccomandazioni. Entro il 1° gennaio 1999, gli Stati membri comunicano alla Commissione le iniziative prese per conformarvisi. Qualora risulti, da tali relazioni o da altre fonti, che nei regimi applicati negli Stati membri persistono elementi di aiuto, la Commissione li valuterà ai sensi dell'articolo 92 e 93 del trattato, conformemente alla politica delineata nel presente documento.

4.6. In collaborazione con gli Stati membri e con le parti interessate, la Commissione riesaminerà la definizione dei rischi assicurabili sul mercato e l'applicazione della presente comunicazione, alla luce degli sviluppi del mercato e di eventuali atti normativi comunitari. Tutte le informazioni pervenute alla Commissione dagli Stati membri e dalle parti interessate in relazione a tali riesami saranno messe a disposizione di tutti gli altri soggetti che hanno partecipato al riesame, previa autorizzazione della parte che ha fornito l'informazione.

ALLEGATO

Elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato

Unione europea

Belgio
Danimarca
Germania
Grecia
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Portogallo
Finlandia
Svezia
Regno Unito

Paesi membri dell'OCSE e considerati paesi con rischi assicurabili sul mercato

Australia
Canada
Islanda
Giappone
Norvegia
Nuova Zelanda
Stati Uniti
Svizzera